



Cl:8.2 2011 / 148.2  
N.11375 / 2024

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
UFFICIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**

**Oggetto:** D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L. R. 13/2023.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO ESISTENTE, CON INSERIMENTO DI UNA NUOVA SEZIONE ANAEROBICA E PRODUZIONE DI BIOMETANO, NEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO.

PROPONENTE: ACSR S.P.A., VIA AMBOVO N. 63/A, 12011 - BORGO SAN DALMAZZO.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Vista l'istanza** in data 24.11.2023, con prot. n. 75050, presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta ACSR S.p.A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63/a, di pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e contestuali Autorizzazione a costruire ed esercire ai sensi dell'ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;

**Preso atto che** il progetto denominato "Riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente di Borgo San Dalmazzo, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di biometano" è inserito nell'elenco degli interventi finanziati dal PNRR da parte del MASE (D.D. n. 183 del 30/9/22 di approvazione della graduatoria provvisoria, D.D. n. 198 del 2/12/22 di approvazione della graduatoria definitiva, D.D. n. 1 del 2/01/23 con la concessione definitiva del contributo e D.D. n. 334 del 18/9/2023 di rettifica parziale del contributo);

**Preso atto che**, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12, D. Lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i.;
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione agli scarichi ex art. 124, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione al parallelismo e concessione di occupazione temporanea e definitiva;
- Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.;
- Nulla osta archeologico ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Nulla osta dell'Ente Gestore dell'Area Protetta;
- Nulla osta da parte dei VV.FF.;
- Parere igienico-sanitario rilasciata dall'ASL competente.

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 76895 del 30.11.2023 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. aveva comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, era stata pubblicata dal 27 novembre 2023, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- con nota prot. n. 2007 del 10.01.2024 è stata richiesta la regolarizzazione dell'istanza per incompletezza documentale, alla quale il proponente ha dato debito riscontro, in data 30.01.2024 con nota prot. n. 7322;
- con nota prot. n. 7600 del 30.01.2024 la Provincia ha formalizzato al proponente, la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della L. R.13/23 e D. Lgs. 387/03 e s.m.i.. Con la medesima nota si è informato che, decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis, c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 30 gennaio 2024, aveva provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico, così come predisposto dal proponente, da cui decorrevano i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, nella parte quarta del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 ad*

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 05/08/2024.](#)

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 05/08/2024.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

*esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività del medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1000 m<sup>3</sup> al giorno” ovvero categoria progettuale n. 7.z.b) dell’allegato B della L.R. 13/2023 di competenza provinciale.*

La Società ACSR S.p.A. è società interamente pubblica dei 54 comuni costituenti il “bacino Cuneese” e gestisce un impianto a doppio servizio di trattamento meccanico biologico e di compostaggio di qualità in località San Nicolao, Via Ambovo, 63/A, Borgo San Dalmazzo (CN). Il sito di impianto occupa circa 115.000 m<sup>2</sup>: di questi circa 75.000 m<sup>2</sup> adibito a discarica in post-gestione, un impianto di compostaggio di qualità per la FORSU e un piccolo impianto di selezione delle frazioni secche dei rifiuti solidi urbani costituite da carta/cartone e multimateriale.

Il progetto riguarda la riqualificazione tecnologica dell’impianto di compostaggio esistente, con la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica dei rifiuti organici con produzione di biometano.

Il biometano prodotto verrà immesso, tramite gasdotto dedicato, nella rete di trasporto del gas naturale gestita da Italgas.

Le biomasse conferibili all’impianto sono al 100% matrici organiche rinnovabili; sono costituite principalmente da rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (di seguito F.O.R.S.U.) e da ramaglie e potature provenienti dalla manutenzione del verde.

L’impianto può produrre, a partire da rifiuti organici, le seguenti materie prime seconde:

- biogas dal quale ottenere Biometano che sarà immesso nella rete di trasporto del gas naturale;
- fertilizzante organico di qualità definito dalla normativa italiana e/o comunitaria che sarà certificato e commercializzabile;
- concime liquido azotato trattamento acido delle arie di processo.

L’intervento previsto è in linea con le direttive Europee che prevedono di favorire utilizzo più ampio del biogas nel mercato interno del gas naturale (2009/73/CE), promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili (2009/28/CE), trasformare l’economia lineare in Economia Circolare (2018/851/UE).

- Nei termini stabiliti dal D. Lgs 152/06, risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico, conservate agli atti dell’Amministrazione provinciale dove integralmente consultabili:
  - nota prot. di ric. n. 15830 del 26.02.2024 del Sig. Mauro Fantino – rappresentante del Comitato popolare “NO al Biodigestore a Borgo San Dalmazzo”;
  - nota prot. di ric. n. 16016 del 26.02.2024 del Sig. Giuseppe Migliore – Presidente pro tempore del “Comitato di Quartiere San Rocco Castagnaretta”;
  - nota prot. di ric. n. 16767 del 28.02.2024 dei cittadini e imprenditori agricoli della zona;
  - nota prot. di ric. n. 17108 e n.17244 del 29.02.2024 dei Sigg. Marco Bona, Sergio Garis e Agostino Forneris;
  - nota prot. di ric. n. 16669 del 28.02.2024 del Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste Cuneesi;
  - nota prot. di ric. n. 16954 del 28.02.2024 dei Sigg. Agostino Di Ciaula e Gianni Tamino del Comitato Scientifico International Society of Doctors for Environment - ISDE Italia;
  - nota prot. di ric. n. 16766 del 28.02.2024 della Sig.ra Germana Avena – Sindaco del Comune di Roccavione;
  - nota prot. di ric. n. 16762 del 28.02.2024 dei Gruppi Consiliari: Borgo per tutti, Realizziamo Insieme e La Torre;
  - nota prot. di ric. n. 16944 del 28.02.2024 del Gruppo Consiliare Di Maggioranza “Uniti per Borgo”.

- Con nota prot. n. 11802 del 12.02.2024, si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 06 marzo 2024;
- con nota prot. n. 17413 del 29.02.2024 il legale rappresentante del Comune di Roccavione è stato ammesso alla Conferenza del 06.03.2024, in qualità di uditore;
- nel corso della predetta Conferenza è stato dato atto delle succitate osservazioni pubbliche e dei pareri pervenuti da parte degli enti coinvolti nel procedimento ed è stata evidenziata la necessità di chiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 21410 del 13.03.2024; nella medesima nota si è provveduto ad integrare nel procedimento l'Ufficio Espropri e Assicurazioni della Provincia di Cuneo e la Soprintendenza Speciale per il PNRR per la formulazione dei pareri di competenza;
- con nota prot. n. 21912 del 14.03.2024, ad integrazione della precedente nota di richiesta integrazioni, è stata inviata altresì la richiesta integrativa pervenuta (con nota prot. di ric. n. 21554 del 13.03.2024) da parte del dell'Ufficio Espropri e Assicurazioni della Provincia di Cuneo - Settore Area Lavori Pubblici.
- Il Comune di Borgo San Dalmazzo provvede al deposito della Relazione tecnico scientifica per la tutela ambientale redatta da parte dell'Università di Trento e di richieste integrative aggiuntive pervenute a codesto Ufficio con rispettive note prot. di ric. n. 29686 del 09.04.2024 e prot. di ric. n. 30319 del 10.04.2024.
- Con nota prot. di ric. n. 30324 del 10.04.2024, il proponente ha formulato istanza di proroga ai fini del deposito della documentazione integrativa richiesta; tale richiesta trova accoglimento nella nota prot. n. 30671 del 10.04.2024 con la quale vengono rese note al proponente i succitati documenti per poter prenderne atto;
- con nota prot. di ric. n. 36441 del 02.05.2024, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa, pubblicata dall'Ufficio VIA con nota prot. n. 38507 del 08.05.2024; con la medesima nota è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 5 giugno 2024;
- con nota prot. di ric. n. 40700 del 15.05.2024, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale di questa Provincia, la documentazione integrativa richiesta da parte dell'Ufficio Progettazione della Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo (con nota dell'ufficio scrivente prot. n. 39016 del 09.05.2024);
- con nota prot. di ric. n. 46478 del 04.06.2024, la Ditta ha provveduto all'integrazione volontaria della documentazione integrativa chiedendo contestualmente il rinvio della riunione prevista per il giorno 05.06.2024. Con nota prot. n. 46650 del 04.06.2024, la Provincia - Ufficio VIA ha provveduto alla pubblicazione di tali atti ed alla riconvocazione della seconda Conferenza di Servizi alla data del 20 giugno 2024.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 20 giugno 2024 si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:
  1. Parere unico favorevole della Provincia di Cuneo, formulato sulla base del parere espresso dal Settore Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 51182 del 20.06.2024 (Allegato 1) riguardante:
    - pronuncia di positivo giudizio di compatibilità ambientale, riferito al progetto complessivo;
    - modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. di cui al Provvedimento n. 28 del 20.09.2023 (modifica di prescrizioni

autorizzative contenute nell'AIA di cui al provvedimento unico n. 13 del 19.09.2014, peraltro già aggiornato con provvedimento unico n. 5/2022 del 09.02.2022);

- rilascio dell'Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12 D. Lgs. 29/12/2003, n 387 e s.m.i. della durata di 12 anni, ovvero entro il 10 agosto 2034.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rigoroso rispetto delle prescrizioni relative a ciascuna matrice ambientale, così come dettagliato nel parere unico conclusivo, previo deposito di alcuni chiarimenti formali di cui alla nota provinciale prot. n. 54028 del 01.07.2024. La ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta con nota prot. ric. n. 57241 del 11.07.2024.

2. Parere favorevole, formulato da parte della Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, riferito a interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., così come formalizzato nella nota prot. di ric. n. 44793 del 28.05.2024 (Allegato 2).
3. Parere favorevole del Settore Viabilità della Provincia di Cuneo di cui alla nota prot. n. 38900 del 09.05.2024 e nota prot. n. 41907 del 20.05.2024 alla realizzazione dell'opera per quanto di competenza (Allegato 3).
4. Parere di competenza del Settore Espropri e Assicurazioni della Provincia di Cuneo, con nota prot. n. 41849 del 17.05.2024, in cui si dichiara che la ditta ha la piena disponibilità delle aree e pertanto non risulta necessaria la procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. (Allegato 4).
5. Nulla osta dell'Ente Gestore dell'Area Protetta "Parco Fluviale Gesso e Stura" con nota prot. di ric. n. 46654 del 04.06.2024 (Allegato 5).
6. Parere favorevole dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. di ric. n. 50710 del 18.06.2024 (Allegato 6) subordinatamente al rispetto di condizioni ivi contenute:
  - per quanto riguarda la richiesta di chiusura dei biofiltri (punto 2 del precedente parere ASL), si prende atto di quanto emerso dalla Valutazione previsionale di impatto atmosferico (vedi allegato: 41 SIA 09 C), in particolare della relativa modellizzazione delle ricadute delle emissioni, secondo le cui conclusioni l'impatto odorigeno sugli obiettivi sensibili risulta trascurabile e ricade ampiamente al di sotto dei criteri di accettabilità previsti per ciascuna delle classi di accettabilità dei ricettori, anche con i biofiltri aperti. Pertanto, considerando anche l'aggravio economico necessario per tale intervento, si ritiene ragionevole, per il momento, soprassedere su tale richiesta. Qualora, però, nella fase operativa di esercizio dell'impianto risultasse che i dati base previsti sui quali è stata costruita tale modellizzazione non fossero coerenti con la realtà rilevata effettivamente nei monitoraggi, verifiche e controlli delle emissioni in atmosfera o si evidenziassero altre criticità non contemplate nella valutazione, occorrerà provvedere alla chiusura dei biofiltri e al convogliamento a camino delle arie previo trattamento delle relative emissioni, come peraltro dichiarato dalla ditta stessa e proposto con l'ipotesi di fattibilità tecnica di chiusura dei biofiltri di cui all'allegato n° 11 - PRORE. 13 C presentato.
  - per ovviare alla mancata chiusura di alcune zone utilizzate per lo spostamento del compost (es. tettoia T), operazione dal quale potrebbero originarsi emissioni olfattive moleste, si prende atto della proposta formulata dalla ditta e si chiede, pertanto, di prevedere come dichiarato nella Relazione integrativa - il trasporto del materiale potenzialmente odorigeno "in cassoni scarabili (previsti n. 3 cassoni/giorno) che risulterebbero pertanto caricati e scaricati in locali già confinati (edificio E ed edificio C) e posti in depressione". Si sottolinea che tali cassoni dovranno essere coperti durante il percorso di trasporto del materiale.
7. Nulla osta del Consorzio Bealera Nuova con nota prot. di ric. n. 50823 del 19.06.2024 e la successiva integrazione prot. di ric. n. 51196 del 20.06.2024 subordinatamente al rispetto di prescrizioni ivi contenute (Allegato 7).
8. Richiesta integrativa e di chiarimento sul progetto in oggetto, seguita dalla nota di osservazioni della Giunta dell'Unione Montana dei comuni della Valle Stura (con nota prot. di

ric. n. 84290 del 29.12.2023 e n.17241 del 29.02.2024) nella quale si richiedono misure compensative efficienti ed efficaci al fine di salvaguardare l'interesse dei cittadini del territorio interessato (Allegato 8).

9. Parere contrario del Comune di Borgo San Dalmazzo di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 20 del 4/6/2024 e N. 23 del 18/06/2024 per le seguenti motivazioni (Allegato 9):

- date le attuali caratteristiche del progetto presentato non tutela il preminente interesse della cittadinanza all'ottenimento di un servizio pubblico efficace, efficiente, economico e ambientalmente sostenibile;
- condivide le osservazioni e richieste integrazioni predisposte con il supporto di legali e tecnici incaricati di cui al Documento (a firma dei Responsabili del Servizio Arch. Giorgia Martinengo e Geom. Bruno Giraudo e della Sindaca Roberta Robbione) allegato alla D.C. N. 23 del 18/6/2024 ad oggetto: "Progetto di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di biometano, nel Comune di Borgo San Dalmazzo. Istanza unica di pronuncia di compatibilità ambientale, autorizzazione ex art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e contestuale autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. e autorizzazione integrata ambientale (AIA) ex D.Lgs 152/06 e s.m.i..".

10. Parere di compatibilità dell'intervento da parte di Terna Rete Italia con prot. di ric. n. 6828 del 29.01.2024 subordinatamente al rispetto di condizioni ivi contenute (Allegato 10).

11. Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali dell'Aeronautica Militare con nota prot. di ric. n. 4301 del 19.01.2024 e nota n. 17166 del 29.02.2024 (Allegato 11).

12. Parere di conformità alla normativa antincendio ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 e s.m.i. da parte dei Vigili del Fuoco con nota prot. di ric n. 17355 del 29.02.2024 subordinato al rispetto di determinate condizioni (Allegato 12).

- In quest'ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
- Risulta altresì pervenuto agli atti del procedimento, il parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 formalizzato da parte della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con nota prot. di ric. n. 55269 del 04.07.2024 (Allegato 13).
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (note prot. di ric. n. 20977 del 12.03.2024 e n. 52611 del 25.06.2024 - Allegato 14), dalla valutazione delle osservazioni pervenute da parte dei privati/comitati cittadini, delle associazioni ambientaliste e da parte dei Consigli Comunali di Borgo San Dalmazzo e Roccavione, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di Biometano, localizzato nel Comune di Borgo San Dalmazzo, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:
  - a) prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere istituito tra il proponente ed il Comune di Borgo San Dalmazzo un "Osservatorio di verifica del funzionamento dell'impianto, che consenta di valutare con continuità e costanza la qualità della FORSU in entrata";
- Emissioni in atmosfera e tutela qualità dell'aria
  - b) per quanto riguarda la richiesta di chiusura dei biofiltri, qualora nella fase operativa di esercizio dell'impianto risultasse che i dati base previsti sui quali è stata costruita la modellizzazione non fossero coerenti con la realtà rilevata effettivamente nei monitoraggi,

verifiche e controlli delle emissioni in atmosfera o si evidenziassero altre criticità non contemplate nella valutazione, occorrerà provvedere alla chiusura dei biofiltri e al convogliamento a camino delle arie previo trattamento delle relative emissioni, come peraltro dichiarato dalla ditta stessa e proposto con l'ipotesi di fattibilità tecnica di chiusura dei biofiltri di cui all'allegato n° 11 - PRORE. 13 C presentato.

*Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:*

*In fase di esercizio - entro un anno dalla messa in funzione dell'impianto*

*Soggetto che ha espresso la condizione: ASL CN1 e ARPA Piemonte*

- **Tutela delle Acque**

- c) Effettuazione di un monitoraggio dei parametri chimici del percolato in uscita dall'impianto di durata annuale, onde confermare o meno la necessità di implementare la sezione di pre-trattamento. Tale monitoraggio del percolato, di cadenza almeno mensile, dovrà prevedere oltre ai parametri già controllati in forza dell'AUA: Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi e PFAS (set di cui all'Allegato A all'art. 74 della L.R. 25/21. In merito allo schema dell'elaborato PRO.GAQ 01 C, ai fini del campionamento sul flusso complessivo di impianto nel contesto del monitoraggio di cui sopra, è opportuno individuare quale oggetto ambientale il pozzetto di ispezione collocato in testa alla "vasca di accumulo 2" e/o predisporre una condotta che consenta di convogliare i reflui della vasca di prima pioggia direttamente nella vasca di rilancio percolato di "fondo" impianto, al fine di non inficiare per diluizione la storicizzazione dei dati relativi alla caratterizzazione del percolato d'impianto. E, nel contesto di tale caratterizzazione annuale, approfondire flussi specifici individuabili come più critici per gli inquinanti non trattabili dal depuratore fognario.

*Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:*

*Post operam - entro un anno dalla messa in esercizio*

*Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte*

- d) Garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento delle acque meteoriche, con particolare riguardo alle azioni specifiche previste per la pulizia e manutenzione dell'impianto (controlli e ispezioni) nonché la cadenza temporale degli interventi (ad es. pulizia canali di raccolta, deposito inerte, manutenzione apparecchiature elettroniche); a tal proposito, tutte le attività devono essere definite da apposita procedura gestionale e registrate su apposito registro e rese disponibili agli enti di controllo in sede di verifica:

*Termine per la verifica di ottemperanza ex art. 28, c.3, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:*

*Post operam - con cadenza annuale*

*Soggetto che ha espresso la condizione: ARPA Piemonte*

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 06 marzo 2024 e del 20 giugno 2024, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse;

**Vista** la "Relazione tecnico scientifica per la tutela dell'ambiente" affidata all'Università di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica da parte del Comune di Borgo San Dalmazzo che formula osservazioni e avanza specifiche richieste;

**Viste** le succitate osservazioni da parte dei privati/comitati cittadini, delle associazioni ambientaliste, dell'ISDE e dei Consigli Comunali di Borgo San Dalmazzo e Roccavione, tenute in debito conto nel corso del procedimento e dei lavori delle Conferenze di Servizi - come risulta dai verbali conservati agli atti dell'Ente e che pongono l'attenzione su alcune problematiche ritenute non opportunamente approfondite quali:

- impatto negativo sul territorio dovuto a una collocazione non idonea per vicinanza al centro abitato e parco fluviale;
- progettazione sovradimensionata dell'impianto;
- costi gestionali non sostenibili e mancata valutazione economica dell'impiego della FORSU in futuro;
- aumento del traffico veicolare non supportato dalla rete viaria;
- mancato ripristino ambientale delle vasche esaurite;
- mancata compensazione riferita ai movimenti terra e al costruito;

- mancata progettazione di aree di stoccaggio rifiuti in entrata/uscita dall'impianto nel caso di fermo impianto o manutenzione dello stesso;
- mancata valutazione sulle ricadute ambientali;
- mancata valutazione d'impatto sanitario sulla salute dei cittadini;
- incremento delle emissioni odorose, sonore, di polveri sottili, ossidi di azoto, ozono, sostanze inquinanti/cancerogene;
- sviluppo di batteri patogeni e funghi in seguito al processo anaerobico;
- aumento del consumo di acqua;
- aumento degli incidenti (incendi/avvelenamenti/esplosioni)

**Rilevato** altresì che il parere contrario reso dal Comune di Borgo San Dalmazzo è stato, in sintesi, motivato dalle seguenti criticità non risolte, a giudizio dell'Amministrazione e degli Uffici tecnici comunali nel corso del procedimento:

- corretta collocazione della VIA all'interno della sequenza procedimentale del PAUR disciplinato dall'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006;
- necessità di effettuare una preliminare fase di verifica di assoggettabilità del progetto alla VIS (Valutazione di Impatto Sanitario);
- sottoposizione a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
- applicazione del DM 52/2015 e verifica degli areali degli effetti generati dal progetto;
- compatibilità urbanistica del progetto e verifica del rispetto dei vincoli specifici di P.R.G.C.;
- requisiti per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003;
- fabbisogno di FORSU meramente astratti e privi di ancoraggio a dati reali;
- valutazioni in ordine alle misure compensative;
- tipologie di rifiuti ammesse all'impianto integrato e gestione fermo impianto;
- pretrattamenti;
- bussola di conferimento;
- serpentine di pre-riscaldamento pareti vasca alimentazione e pareti e fondo dei due digestori;
- emissioni di polveri da biofiltri e caratterizzazione emissioni in atmosfera;
- emissioni sostanze odorigene da biofiltri ed effetti di dispersione in atmosfera;
- evoluzione parco mezzi trasporto a servizio dell'impianto;
- viabilità;

**Valutate**, nel corso dell'istruttoria, le possibili ricadute negative del progetto sull'ambiente e sulla cittadinanza mediante il supporto reso dagli Organi tecnico scientifici e sanitari in ordine sia allo stato dei luoghi nei quali si propone di insediare l'impianto, sia circa le verifiche ed indagini approfondite svolte nel corso degli anni. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti generali di valutazione in merito alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, si evidenzia che essi hanno trovato ampio approfondimento in sede di conferenze di servizi e si ritengono affrontati con le posizioni prevalentemente favorevoli emerse in tale sede e tenute in debito conto dalle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento;

**Considerato in particolare che**, le criticità sollevate dal Comune sono state tutte prese in considerazione nel corso del procedimento e si ritiene di controdedurre come segue:

- in merito alla "corretta collocazione della VIA" si rappresenta che le disposizioni in materia di VIA e PAUR, disciplinate dell'art 27-bis, D.Lgs. 152/06, stabiliscono che il giudizio di compatibilità ambientale ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e messa in esercizio di un intervento, sia svolto in maniera coordinata ed integrata con la convocazione di una Conferenza di Servizi ex L. 241/90, nella quale i soggetti interessati sono tenuti ad esprimere parere ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, nonché parere al rilascio dei titoli abilitativi di competenza. Il presente procedimento unico così come svolto rispetta pienamente quanto stabilito dalla normativa ex D.Lgs. 152/06, concludendosi con la formalizzazione del provvedimento unico a doppia "valenza", ambientale ed autorizzativa;
- Asl, Arpa, Regione Piemonte e Provincia risultano soggetti del procedimento e Amministrazioni competenti in materia ambientale e pertanto idonee nell'esprimere considerazioni riguardo la Valutazione d'Impatto Sanitario. Dalla disamina del progetto di ampliamento dell'impianto di compostaggio già esistente e dall'analisi di tutti i possibili

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 1326 DEL 05/08/2024.

documento firmato digitalmente da ALESSANDRO RISSO e stampato il giorno 05/08/2024.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

impatti generati sull'ambiente e sulla salute umana, tenendo in considerazione i principi fondanti del procedimento stesso, ovvero i principi di precauzione e prevenzione richiamati all'articolo 4, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 152/2006, che stabilisce, in relazione alla VIA, che *"la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita..."*, si è reputata non necessaria tale valutazione sanitaria in quanto risolta dai pareri favorevoli espressi dalle suddette Amministrazioni. In particolare, si rammenta che il progetto in questione è già stato oggetto di precedente procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA nel corso del quale nessun Ente ha ritenuto dover chiedere tale valutazione;

- la procedura di VInCA ha carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Dalle analisi e gli approfondimenti svolti da parte della Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali, come ente interessato, e da parte del Comune di Cuneo, in quanto ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura, non risultano impatti negativi significativi sul sito naturale Stura di Demonte, anche se il progetto ricade in area contigua del Parco Fluviale Gesso e Stura, indicando l'assenza di motivi ostativi alla realizzazione del progetto stesso;
- per quanto riguarda l'applicazione del DM 52/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006)", si fa presente che tali linee forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 stabilendo riduzione del 50% delle soglie dimensionali già fissate in tale allegato, ove presenti, con conseguente obiettivo di estensione dell'espletamento della procedura di Verifica a progetti sotto soglia. Nel caso specifico, è doveroso evidenziare che il progetto ha debitamente svolto la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con provvedimento 4328 del 28.11.2019 e, pertanto, l'applicazione del DM 52/2015 non trova riscontro sulla presente procedura di VIA.
- il comune di Borgo San Dalmazzo ha fatto pervenire a questa Amministrazione, il parere istruttorio prot. di ric. n. 19010 del 06.03.2024, letto in sede di Conferenza di Servizi come da apposita documentazione agli atti, nel quale si richiedevano integrazioni documentali urbanistiche ed edilizie concludendo con l'espressione di un giudizio sospensivo. In sede di seconda Conferenza l'Arch. Giorgia Martinengo, Responsabile dell'ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune, in base al prot. di ric. n. 51199 del 20.06.2024, definisce il progetto "... *A livello urbanistico-edilizio, rispetto alla norma di Piano Regolatore comunale quanto viene proposto in progetto, può ritenersi compatibile in quanto trattasi di impianto di pubblico servizio di livello sovracomunale per la parte che riguarda l'intervento di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica...*" e ancora "... *Il presente parere di conformità urbanistico-edilizia è pertanto subordinato al pieno rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei pareri degli Enti coinvolti che garantiscono la tutela delle componenti ambientale e paesaggistica di questo sito, caratterizzato dall'applicazione di una ampia azione di tutela...*" rilevando, successivamente, ancora delle criticità ma superabili da opportuni chiarimenti. Risulta quindi evidente che non sono presenti difficoltà tali da impedire la realizzazione e l'esercizio del progetto in esame sotto il profilo urbanistico-edilizio di competenza comunale.
- verificati i Contenuti minimi dell'istanza per l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003, così come stabiliti alla Parte III, n. 13 del D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e depositata dalla ditta proponente in data 23.11.2023, la stessa è stata ritenuta completa. Per quanto riguarda la citata "disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto", si rimanda al Piano di disponibilità

delle aree, presentato dal proponente a corredo della predetta istanza, in cui si dichiara la piena proprietà dei terreni.

- in merito all'osservazione circa il fabbisogno di FORSU dell'impianto, si evidenzia che il proponente ha previsto tale fabbisogno sulla base del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle aree inquinate, approvato con D.C.P. n. 277-11379 del 09.05.2023. La Regione Piemonte ha di fatto confermato tale fabbisogno individuando tra i progetti ammessi a finanziamento PNRR l'impianto in questione.
- per quanto riguarda le criticità legate agli aspetti tecnici ed emissivi si ritiene che vi sia stato dato debito riscontro con l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni ambientali riassunte nel presente provvedimento ed all'allegata Autorizzazione Unica, consone all'ottenimento di obiettivi di salute e sostenibilità ambientale.

**Dato atto** che, dall'esito delle istruttorie tecniche svolte dagli Organi competenti e dalle verifiche effettuate in ordine agli aspetti ambientali sollevati, questa Autorità competente e i soggetti interessati al procedimento esprimono parere favorevole alla realizzazione del progetto ed all'esercizio delle attività oggetto d'istanza elaborando prescrizioni/condizioni alle quali ottemperare al fine di accertare il corretto funzionamento dell'impianto in oggetto;

**Considerato** che la realizzazione e l'esercizio della nuova sezione anaerobica e la produzione di biometano nel sito prescelto non comporta un ulteriore impatto significativo e negativo sull'ambiente già attualmente interferito, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, tenuto conto che, nel rispetto delle previsioni progettuali, gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo l'integrità;

**Evidenziato** altresì che il progetto in argomento riguarda un impianto approvato ai fini PNRR che recupera rifiuti producendo biometano, quale fonte di energia rinnovabile, che deve quindi essere autorizzato ai sensi della disciplina sui rifiuti, con l'applicazione della norma principale in tale materia che è l'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**Preso atto** delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i.;

**Accertato che**, alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 20 giugno 2024, sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto sulla base della valutazione degli elaborati così come risultanti a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, nel rispetto delle condizioni ambientali stabilite alle precedenti lett. da **a) a d)**, nonché delle prescrizioni formulate dai soggetti interessati al procedimento unico, che costituiscono parti integranti del presente atto e contenute altresì nel Provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3687 del 02.08.2024;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale";

**Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Vista** la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** il Decreto del Presidente n. 99 del 26/07/2024 relativo all' approvazione del PEG 2024-2026.

**Visti:**

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 19.07.2023 n. 13 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata" Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. "Tutela ed uso del suolo";
- il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- l'art. 12, c. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. che prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico—artistico che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## DETERMINA

1. **di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale** in merito al progetto di riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di Biometano, localizzato nel comune di Borgo San Dalmazzo, presentato da parte della società ACSR S.p.A., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63/a, in quanto si ritiene che l'intervento, così come progettato, sia ambientalmente sostenibile dal punto di vista impiantistico attraverso una corretta gestione delle fasi di digestione anaerobica e di compostaggio. Le criticità evidenziate risultano superate attraverso la formulazione delle prescrizioni e condizioni impartite nel corso dell'iter, atte alla tutela delle componenti ambientali interferite e presenti sull'area di intervento, non pregiudicandone in modo significativo l'integrità;

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato infatti, al rispetto delle condizioni ambientali indicate alle precedenti lett. da **a) a d)**, necessarie per mitigare, evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nell'allegato Provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3687 del 02.08.2024 (Allegato AU);

2. **di autorizzare** la Ditta ACSR S.p.A., Via Ambovo n. 63/A, 12011 – Borgo San Dalmazzo, ai sensi dell'art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente, con inserimento di una nuova sezione anaerobica e produzione di Biometano, nel Comune di Borgo San Dalmazzo;
3. **di stabilire** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate alle precedenti lett. da **a) a d)**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse alla Provincia di Cuneo e all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo;
4. **di approvare** il progetto definitivo, così come modificato ed integrato dal proponente nel corso dell'iter, nella versione definitiva di cui agli elaborati tecnici elencati nell'allegata Tabella VIA, a completamento della Tabella Allegato A1 del Provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3687 del 02.08.2024, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di prendere atto**, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'acquisizione dei seguenti titoli abilitativi, così come indicati in pre messa:
  - **Autorizzazione Unica ex art. 12, D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** con Provvedimento autorizzativo n. 3687 del 02.08.2024 emesso dalla Provincia di Cuneo, Settore Tutela Territorio (**Allegato AU**).
  - **Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.**, sulla base dei pareri favorevole espressi dalla Regione Piemonte - Settore Urbanistica Occidentale e del parere favorevole e vincolante della Soprintendenza Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza, contenuta nel provvedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e Modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3687 del 02.08.2024.
  - **Nulla osta dell'ente gestore dell'Area Protetta** rilasciata dal Parco Fluviale Gesso e Stura.
  - **Parere di conformità alla normativa antincendio** ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 37/98 e s.m.i. rilasciato da parte dei Vigili del Fuoco.
  - **Parere igienico sanitario** rilasciato dall'ASL CN1.
6. **di prendere atto** della non modifica all'interno di questo procedimento, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo scarico in pubblica fognatura, rilasciata dal SUAP Unione Montana Valle Stura, con Provvedimento Unico n. 13 del 19.09.2014, e successivamente aggiornato con Provvedimento Unico n. 5/2022 del 09.02.2022;
7. **di prendere atto** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni delle Conferenze di Servizi del 06 marzo 2024 e del 20 giugno 2024 in pre messa indicate;
8. **di rinviare** ad atto separato, il rilascio dell'atto di concessione per occupazione di aree e spazi pubblici per la posa della tubazione ai sensi art. 1 comma 816 Legge 27 dicembre 2019 n. 160" approvato dall'Ente scrivente con D.C.P. n. 79 del 14/12/2023, con le relative prescrizioni tecniche da ottemperare nell'esecuzione dei lavori;
9. **di considerare acquisito**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
10. **di fare salvi** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in progetto;
11. **di dare atto** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 5, 6, 7, 8, 9. sono rilasciati;

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
  - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
12. **di affidare**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **di stabilire** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo;
13. **di stabilire** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha l'efficacia temporale pari a **dieci anni** dalla data del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
14. **di stabilire** che, l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei rispettivi provvedimenti secondo le specifiche norme di settore e decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;
15. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti nell'ambito del procedimento di cui al presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia e titolari al rilascio degli stessi;
16. **di notificare** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
17. **di dare atto** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia;
18. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato 1:** nota prot. n. 51182 del 20.06.2024 Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio;
- Allegato 2:** nota prot. di ric. n. 44793 del 28.05.2024 Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale;
- Allegato 3:** nota prot. n. 38900 del 09.05.2024 e nota n. 41907 del 20.05.2024 Provincia di Cuneo - Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo;
- Allegato 4:** nota prot. n. 41849 del 17.05.2024 Provincia di Cuneo - Settore Area Lavori Pubblici;
- Allegato 5:** nota prot. di ric. n. 46654 del 04.06.2024 comune di Cuneo - Parco Fluviale Gesso e Stura;
- Allegato 6:** nota prot. di ric. n. 50710 del 18.06.2024 ASL CN1;
- Allegato 7:** nota prot. di ric. n. 50823 del 19.06.2024 e nota n. 51196 del 20.06.2024 Consorzio Bealera Nuova;

- Allegato 8:** nota prot. di ric. n. 84290 del 29.12.2023 e nota 17241 del 29.02.2024 Unione Montana Valle Stura;
- Allegato 9:** nota prot. di ric. n. 51199 del 20.05.2024 comune di Borgo San Dalmazzo;
- Allegato 10:** nota prot. di ric. n. 6828 del 29.01.2024 Terna Rete Italia;
- Allegato 11:** nota prot. di ric. n. 4301 del 19.01.2024 e nota n. 17116 del 29.02.2024 Aeronautica Militare - Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea;
- Allegato 12:** nota prot. di ric. n. 17355 del 29.02.2024 Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo;
- Allegato 13:** nota prot. di ric. n. 55269 del 04.07.2024 Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- Allegato 14:** nota prot. di ric. n. 52611 del 25.06.2024 Arpa;
- Tabella VIA:** tabella elenco elaborati tecnici definitivi;
- Allegato AU:** Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003, comprensiva del rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e Autorizzazione Paesaggistica con Provvedimento n. 3687 del 02.08.2024.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente  
Risso Alessandro